

# LA FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE



# Rapporto tra FE - Esterometro - INTRA

(FAQ 36-38 AdE del 27.11.2018 – Art. 1, co. 3bis, del d.Lgs. n. 127/15)

Per le operazioni attive l'esterometro è pienamente **sostituibile** dall'emissione di fattura elettronica SdI

	OPERAZIONE	FATTURA ELETTRONICA	ESTEROMETRO	DOCUMENTO ANALOGICO	FATTURA ELETTRONICA	ESTEROMETRO	INTRA	PERIODICITA	
CESSIONI	Cessione di beni a <b>soggetto UE</b> (non imponibili art. 41 c.1 D.L. 331/93 )	NO	SI		SI (XXXXXXX)	NO	INTRA 1-BIS	trimestrale	mensile
	Prestazione di servizi nei confronti di <b>soggetto UE</b> (Art. 7 ter. DPR 633/72)	NO	SI		SI (XXXXXXX)	NO	INTRA 1-QUATER	trimestrale	mensile
	Cessione di beni nei confronti di <b>soggetto comunitario identificato in Italia</b> (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )	NO	SI		SI (XXXXXXX)	NO	NO		
	Prestazioni di Servizi nei confronti di <b>soggetto comunitario identificato in Italia</b> (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )	NO	SI		SI (XXXXXXX)	NO	NO		
	Cessione di bene nei confronti di <b>soggetto extra UE</b> (non imponibile ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972 )	NO	SI		SI (XXXXXXX)	NO			
	Prestazioni di servizi nei confronti di <b>soggetto extra UE</b> (Art. 7 ter. DPR 633/72)	NO	SI		SI (XXXXXXX)	NO			
ACQUISTI	Acquisto di beni da <b>soggetto UE</b> (Art. 38, DL 331/93)	NO	SI	integro fatt.			INTRA 2-BIS	mensile	per operazioni > 200.000 nel trim.
	Acquisto di servizi da <b>soggetto UE</b>	NO	SI	Integro fatt.			INTRA 2-QUATER	mensile	per operazioni > 100.000 nel trim.
	Acquisti beni da <b>soggetto extra UE</b>	NO	bolletta doganale						
	Acquisti servizi da <b>soggetto extra UE</b>	NO	SI	autofattura					

↑  
Può essere digitale?

# Momento di emissione della fattura elettronica

Art. 21, co. 4, DPR 633/72 (versione ante modifica DL 119/2018)



Regola applicabile fino al 30.6.2019  
(art. 11, co. 2, D.L. 119/2018)




La fattura deve essere **emessa al momento di effettuazione dell'operazione** determinata a norma dell'articolo 6 del dPR n. 633 del 1972.

Art. 21, co. 1, ultimo periodo, DPR 633/72

«**La fattura**, cartacea o **elettronica**, **si ha per emessa** all'atto della sua consegna, spedizione, **trasmissione** o messa a disposizione del cessionario o committente.»

le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, **non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione** dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21 e di **esigibilità** dell'imposta, secondo la previsione dell'articolo 6. [Circ. 13/E del 02.07.2018, § 1.5]



# Momento di emissione della fattura elettronica



Regola applicabile fino al 30.6.2019  
(art. 11, co. 2, D.L. 119/2018)

**Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 - § 1.5**

La **data di emissione** della fattura elettronica (n.d.r. immediata) è la data riportata nel campo **“Data”** della sezione **“Dati Generali”** del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle **informazioni obbligatorie** ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». (FAQ 1.1 forum 15.01.2019)

## EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA

EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE

=

DATA IN CUI L'IMPOSTA  
DIVIENE ESIGIBILE

=

DATA DI EMISSIONE  
(ergo «trasmissione»)

=

**DATA RIPORTATA  
IN FATTURA**

## CRITICITÀ

**La trasmissione del file fattura**

Deve essere tempestivo

un piccolo ritardo nell'invio della FE (tale da NON pregiudicare la corretta liquidazione dell'IVA) costituisce violazione NON punibile (Circ. 13/E del 2.7.2018 § 1.5)

**In caso di scarto**

Re-inoltro nei 5 giorni successivi (**effettivi e non lavorativi**)

# Momento di emissione della fattura elettronica

(art. 10, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## MORATORIA (limitata) sulle SANZIONI




# Momento di emissione della fattura elettronica

(art. 10, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## MORATORIA sulle SANZIONI

(art. 6, D.Lgs. 471/97)



# Momento di emissione della fattura elettronica

(art. 11, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## EMISSIONE FATTURA

(modifica all'art. art. 21, DPR 633/72)

 **DECORRENZA dal 1° luglio 2019** 

### NUOVO DATO OBBLIGATORIO

a) al comma 2, dopo la lettera g) **e aggiunta la lettera "g-bis) data in cui e effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura";**

Questo tag non è previsto nella sezione «DatiGenerali»

### NUOVO TERMINE DI EMISSIONE

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente **“La fattura è emessa ENTRO DIECI GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE determinata ai sensi dell'articolo 6»**

Nel caso di fattura elettronica emissione equivale a trasmissione allo Sdi

### ATTENZIONE

• Il maggior termine per l'emissione della fattura **NON CAMBIA l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione**

**Accordi commerciali:** individuazione della data da cui decorrono i termini di pagamento



# Momento di emissione della fattura elettronica

(art. 11, D.L. 23.10.2018, n. 119).

Fatture immediate	sino a 30 giugno 2019	dal 1° luglio 2019
<b>Data Fattura (campo «Data»)</b>	Data <b>effettuazione</b> operazione	Data <b>emissione</b> (trasmissione allo SDI)
<b>Data effettuazione operazione</b>	Coincidente con la data fattura	Se non coincidente con data emissione è necessario indicare la data di <b>effettuazione</b> in fattura (lett. g-bis art. 21, DPR 633/72)
<b>Termine di EMISSIONE (trasmissione)</b>	<b>Entro il termine di liquidazione</b> (art. 1, co. 6, D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 10, co. 1, DL 119/2018) (FAQ n. 1.1 Forum 15.1.2019)	<b>Entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione</b> (co. 4, 1° periodo, art. 21, DPR 633/72, come modificato dall'art. 11, DL 119/2018)



# Annotazione fatture emesse

(art. 12, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## NUOVO TERMINE DI ANNOTAZIONE

il primo comma dell'art. 23 del DPR IVA è sostituito dal seguente:

“Il contribuente deve **annotare** in apposito registro le **fatture emesse**, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di EFFETTUAZIONE** delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni**

Sia immediate che differite



Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), **sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di EMISSIONE** e con riferimento al medesimo mese.”.

Sono le operazioni di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

# Annotazione fatture emesse

(art. 12, D.L. 23.10.2018, n. 119).

- **viene meno** il precedente obbligo di annotare le fatture entro 15 giorni dalla loro emissione
- nell'annotazione resta **l'obbligo** di rispettare l'ordine progressivo di numerazione
- **si può godere di un più ampio intervallo temporale**, purché si rimanga nel limite del giorno 15 del mese successivo
- è necessario verificare - ed eventualmente chiedere un aggiornamento - dei gestionali contabili



# Annotazione fatture emesse (digitali e analogiche)

(FAQ AdE n. 33 del 27.11.2018)

**Vige la regola della piena equiparazione  
tra fattura analogica ed elettronica**

## NUMERAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA

la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, **a condizione** che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

(risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013)



## SEZIONALI REGISTRI IVA VENDITE

i contribuenti **non sono tenuti** ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione delle fatture elettroniche e analogiche

### ESEMPIO

FATTURA N. 1 (**analogica**)

FATTURA N. 2 (**digitale**)

FATTURA N. 3 (**digitale**)

FATTURA N. 4 (**analogica**)

**ecc. ecc.**


# Annotazione fatture emesse

(art. 12, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## 1 - Emissione e annotazione fatture emesse



contribuente mensile - **comportamento SINO Al 30/9/2019**




# Annotazione fatture emesse

(art. 12, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## 1 - Emissione e annotazione fatture emesse



contribuente mensile – **comportamento DAL 01/10/2019**




# Annotazione fatture emesse

(art. 12, D.L. 23.10.2018, n. 119).

## 1 - Emissione e annotazione fatture emesse



contribuente mensile - **comportamento DAL 1/10/2019**



# Emissione fatture differite

(art. 21, co. 4,, Dpr 633/72).

## Termine emissione fattura differita (art. 21, co. 4, lett a), c), d)

Per le cessioni di beni la cui consegna e spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione

**effettuate nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso cliente**

in deroga alle regole di fatturazione immediata, **può essere emessa una sola fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**

**È necessario abbandonare le vecchie abitudini**

## Prassi aziendale (NON CONFORME AL DETTATO NORMATIVO)

il 6 ottobre viene emessa (spedita) una fattura (analogica) **datata 30 settembre**, riferita alle cessioni di beni **effettuate in settembre** e concorre alla liquidazione IVA del mese di settembre



## Modalità corretta

il 6 ottobre viene emessa (trasmessa) una fattura (elettronica) **datata 6 ottobre**, riferita alle cessioni di beni **effettuate a settembre** e concorre alla liquidazione IVA del mese di settembre



# Emissione fatture differite

(art. 21, co. 4, Dpr 633/72)

## Prestazioni di servizio

Le medesime considerazioni valgono nel caso di **fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi**.  
A supporto della fatturazione differita può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata del tipo di attività svolta.

Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza i seguenti elementi:

- **la prestazione eseguita;**
- **la data di effettuazione;**
- **le parti contraenti.**



**Ad esempio:**

- **un documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo,**
  - **il contratto,**
  - **la nota di consegna lavori,**
  - **la lettera d'incarico della relazione professionale,**
- purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.**

[circolare n. 18/E del 24.06.2014]

# Emissione fatture differite

(FAQ AdE n. 52 del 21.12.2018)

## Conservazione dei documenti a supporto della fatturazione differita

Come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura elettronica differita?

- **Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica** e il contribuente utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate o un servizio di conservazione privato, i DDT (o documenti equipollenti) **saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura elettronica.**



**Attenzione!!** si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

- **Diversamente la loro conservazione può essere analogica**



**Ricordo che:**

- nel caso di cessione di beni, **la fattura differita potrà contenere**, in luogo del dettaglio delle operazioni, **anche solo l'indicazione della data e del numero dei DDT o di altro documento idoneo.**

[circolare n. 18/E del 24.06.2014 - FAQ AdE n. 52 del 21.12.2018]



- **il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione del DDT o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo.**

[circolare del 9 agosto 1975, n. 27]

# Fatture a cavallo 2018/2019

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, con riferimento alle  
**fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019**

(Art. 1, co. 916, della legge di Bilancio 2018 – L. 27.12.2017 n. 205)

**Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura**

## ATTENZIONE



se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura emessa nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica attraverso SdI

## ATTENZIONE



Fatture analogiche emesse (per posta, email, PEC) nel 2018 e ricevute dal cessionario/committente nel 2019 **sono valide a tutti gli effetti** e possono essere registrate e conservate in modalità analogica e **danno diritto alla detrazione dell'imposta** riportata in fattura. (FAQ 2.1 forum 15.1.2019)

Data fattura  
2018

la fattura **potrà non essere**  
elettronica

Data fattura  
2019

la fattura **dovrà**  
**essere** elettronica

# FE emessa a soggetto cessato o deceduto

Se in fattura è riportata la partita Iva relativa a un soggetto **cessato** o, in caso di persona fisica, **deceduto**,  
il **Sdi** segnala l'anomalia, ma **accetta comunque il documento**

## Attenzione!!

Se in Anagrafe Tributaria **NON ESISTE:**

- la **partita IVA** del cedente/prestatore o del committente/cessionario
- il **codice fiscale**, nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale

**la fattura viene automaticamente SCARTATA dal Sdi**

# Emissione di fattura elettronica cointestata

## E' possibile emettere fatture elettroniche cointestate?

### Condizione

**SI, a condizione che i destinatari della prestazione/cessione agiscano come "consumatori finali" e quindi non siano in possesso del numero di partita Iva.**

(Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017)



### Modalità di compilazione

Nel macro blocco:

«**CessionarioCommittente**»: indicare i dati di un solo soggetto

«**DatiGenerali**» nel campo «**Causale**»: indicare i dati degli altri cointestatari

# Indicazione della P.IVA o del CF

FAQ 1.7 – forum del 15.01.2019

## P.IVA o C.F. sono alternativi

### Condizione

Viene confermato che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo:

- la partita IVA
- oppure
- il Codice Fiscale

(Nb: il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori)

## Se il cessionario/committente comunica al proprio fornitore

la sola partita  
IVA

il solo codice  
fiscale

Sta operando sicuramente quale  
**operatore IVA** in regime di impresa, arte o  
professione

**NON sta operando quale operatore IVA** in  
regime di impresa, arte o professione  
È pertanto necessario consegnare anche copia  
analogica o digitale della fattura

# Fattura elettronica emessa a esportatore abituale

(FAQ AdE n. 49 del 21.12.2018)

## La norma

L'art.1 D.L. 746/1983 prevede che *“gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”*

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale **deve contenere**, ai fini IVA, **il numero della lettera d'intento**.

L'informazione può essere inserita **utilizzando uno dei campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio:

## Modalità di compilazione della FE

nel campo «Causale»:  
indicare «**Dichiarazione di intento nr. xxx del xx/xx/xxxx**»

In alternativa vi è la possibilità di agire a livello di “singola linea fattura” usando il blocco “Altri dati gestionali”:

campo «TipoDato» indicare «DichInt»:

campo «RiferimentoTesto» indicare «**Dichiarazione di intento nr. xxx del xx/xx/xxxx**»



# Nota di accredito per sola IVA

FAQ AdE n. 27 del 27.11.2018

## Condizione

Per la nota di variazione (per sola IVA) è possibile utilizzare la “**fattura semplificata**”

## Modalità di compilazione

È necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare nel blocco 2.1.2 <**DatiFatturaRettificata**> (per non violare il controllo sull'importo massimo);
- valorizzare:
  - il dato dell'importo (elemento 2.2.2 <**Importo**> )
  - il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1 <**Imposta**>) entrambi con l'importo della variazione;
- **non valorizzare** il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 <**Aliquota**>)

# Lo scarto della fattura da parte del SdI

## QUANDO il SdI SCARTA LA FE


1. nel caso in cui **non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21** (fattura ordinaria) **ovvero 21bis** (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
2. nel caso in cui **non sia compilato** il campo «**Codice Destinatario**» ovvero il campo **sia compilato con un codice inesistente**
3. nel caso in cui i valori della **PIVA** del cedente/prestatore e della **PIVA o del CF** del cessionario/committente siano **inesistenti (é necessario bonificare le anagrafiche!!)**
4. nel caso in cui ci sia **incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA**
5. nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il **certificato di firma non è valido**

**Attenzione!!**



**LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»**

# Lo scarto della fattura da parte del SdI




la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell'area autenticata "Consultazione - Monitoraggio dei file trasmessi" del portale "Fatture e Corrispettivi",

**Prov. § 2.4** - Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. **In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto"** del file al soggetto trasmittente **sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI**. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

# Ri-emissione della fattura scartata

Circ. 13/E/2018 - § 1.6



# Firma digitale della fattura: requisiti A.I.L.

(Art. 21, co. 3, DPR 633/72 - Autenticità, Integrità, Leggibilità)

**Art. 21, comma 3, dPR 633/72**


Il soggetto passivo assicura:

- **l'autenticità** dell'origine,
- **l'integrità** del contenuto
- e la **leggibilità**

della fattura **dal momento della sua emissione** fino al termine del suo periodo di conservazione.

**“autenticità dell'origine”** si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi.

Attenzione!!  
la ricevuta dello SDI NON autentica la FE emessa  
(FAQ 3.4 forum 15.1.2019)



# Firma digitale della fattura: requisiti A.I.L.

(Art. 21, co. 3, DPR 633/72 - Autenticità, Integrità, Leggibilità)



formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:


- **CAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;



**Attenzione!! L'invalidità del certificato di firma determina lo scarto della fattura**

# Fatture non recapitate al cliente

(Prov. 89757 del 30.04.2018)





# Gli allegati alla FE

E' opportuno che il file allegato **sia in un formato .pdf (meglio se .pdf/A)**

## 2.1.11 FATTURA ELETTRONICA BODY – ALLEGATI

<Allegati>

**Nome Attachment:** contiene il nome del documento allegato alla fattura elettronica.

**AlgoritmoCompressione:** algoritmo utilizzato per comprimere l'allegato.

**FormatoAttachment:** formato dell'allegato.

**DescrizioneAttachment:** descrizione del documento allegato alla fattura elettronica.

**Attachment:** contiene il documento allegato alla fattura elettronica.

### ATTENZIONE



**Si ricorda che il singolo file fattura (fattura o lotto di fatture) non può superare i 5 MB**

# La gestione delle ricevute

Prov. AdE del 30.042018, § 4.4

Il provvedimento chiarisce che **solo le ricevute di consegna inviate da SdI costituiscono una prova certa dell'emissione** della fattura elettronica.



# Procedura di gestione delle ricevute nel B2B

Allegato A – al Provv. 89757 del 30.04.2018

Dati delle fatture emesse/ricevute

Ricerca

Partita IVA/Codice fiscale dell'entità di lavoro:  
Codice fiscale 011...

Ruolo:  
 Fornitore  
 Cliente  
 Fornitore e Cliente

Data di emissione:  
Dal: 01/01/2011 Al: 04/06/2011

Stato delle fatture:  
 Qualsiasi stato  Selezione stato

Ricerca avanzata

Fatture individuate (40317)

Download elenco (in formato CSV)

cerca il tuo documento

Si sono visualizzate le prime 5000 fatture su 40317 totali. Per visualizzare le ulteriori fatture, restringere la ricerca.

Partita IVA Fornitore	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione fattura	Identificatore Cliente	Imponibile / Importo €	Imposta €	Trasmessa da	Stato	Sdi / File	Fatture consegnate
00	Fattura	7963	01/01/2016	0	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1020977	✓
00	Fattura	20147	01/01/2016	0	10,00	-1,00	Fornitore	In attesa di accettazione	1030516	⚠
00	Fattura	2554	01/01/2016	0	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1033470	✓
00	Fattura	36946	01/01/2014	0	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1011809	✓

fatture non consegnate da prendere in visione

## ATTENZIONE



la data di **decorrenza della detraibilità dell'Iva**, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.

# Fatture consegnate a consumatore finale

(FAQ AdE n. 55 del 22.01.2019 – FAQ 2.24 forum 15.01.2019)

Come noto, **il privato consumatore finale** ha diritto di ricevere una copia analogica della fattura (su carta, in pdf via email)

**non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC** all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

**la copia della fattura ricevuta è perfettamente valida** anche ai fini di controllo

**non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura** elettronica da parte de cliente

**a partire dal secondo semestre 2019** l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche (è obbligatorio aderire al servizio che sarà attivato)



potranno essere **consultate le fatture** che i fornitori avranno **inviato** all'Agenzia sin **dal 1° gennaio 2019**

**Dicitura in  
fattura**

È possibile e consigliabile riportare sulla copia analogica della fattura una dicitura del tipo "***copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl***"

## Fatture elettroniche e Imposta di bollo

### Regola generale - Art. 6, DMEF 17 giugno 2014 (come modificato dal DMEF del 28 dicembre 2018)

Soggetto tenuto all'applicazione	l'imposta <b>deve</b> essere assolta dal soggetto che forma la fattura «cedente/prestatore» (Risoluzione del 18/11/2008 n. 444 e da ultimo vedi Risoluzione 89/E/2016)
 Responsabilità solidale delle Parti	come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c., l'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, anche se è <b>prevista una responsabilità solidale di entrambe le parti</b> (art. 22 del D.P.R. 642/72)
Calcolo dell'imposta	<b>a consuntivo</b> in relazione alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre solare
Termine di pagamento	<b>entro il giorno 20</b> del primo mese successivo ad ogni trimestre solare
Modalità di pagamento	mediante il servizio presente in apposita area riservata (F&C), con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate <b>L'imposta non può più essere assolta in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972</b>
Servizio offerto dall'AdE	l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta ( <b>da verificare a cura del contribuente</b> ) sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo
 Compilazione fattura xml	<b>Bollo Virtuale: SI - Importo Bollo: 2,00</b> Sulle fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario riportare <b>specifica annotazione</b> di assolvimento dell'imposta « <b>imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6 del DMef 17.6.2014</b> »

# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(FAQ AdE n. 42 del 27.11.2018)

dal 1.1.2019 solo le fatture elettroniche  
**RECAPITATE A MEZZO DEL SDI**  
(emesse per obbligo) danno diritto alla  
detrazione dell'IVA



Diversamente, il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA

Questo impone al cessionario/committente:

**1**

di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI

**2**

se non riceve la FE, è obbligato ad emettere autofattura  
(art. 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97)



**3**

Solo dopo la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa



# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti


(Prov. 89757 del 30.04.2018)





# Data ricezione per la detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(Prov. 89757 del 30.04.2018)



# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(Art. 14, D.L. n. 119 del 23.10.2018)

## Modifica all'art. 1, co. 1, DPR 23.3.1998, n. 100

«Entro il giorno 16 di ciascun mese»  
(n.b.: per i contribuenti mensili)

Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: **“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto**

## RICEVUTI E ANNOTATI

**ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO**  
**a quello di EFFETTUAZIONE dell'operazione,**


 **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(Art. 14, D.L. n. 119 del 23.10.2018)

## Regola generale

(Art. 1, co. 1, dPR n. 100 del 1998, come modificato dall'art. 14, co. 1, del DL 23.10.2018, n. 119)




# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(Art. 14, D.L. n. 119 del 23.10.2018)

## **eccezione** per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente

(Art. 1, co. 1, dPR n. 100 del 1998, come modificato dall'art. 14, co. 1, del DL 23.10.2018, n. 119)




contribuente mensili

# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(FAQ 37 Telefisco 2019 – Circ. 12/E/2010 § 1.4 e 11/E/1989)

## eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente

(Art. 1, co. 1, dPR n. 100 del 1998, come modificato dall'art. 14, co. 1, del DL 23.10.2018, n. 119)




# La detraibilità dell'IVA sugli acquisti

(FAQ 37 Telefisco 2019 – Circ. 12/E/2010 § 1.4 e 11/E/1989)

## Detraibilità dell'Iva:

- riferita ad una **operazione avvenuta nel 2018**
  - relativa ad una **fattura ricevuta nel 2018**
  - **registrata nel 2019,**
- può concorrere a formare il **saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018**



# Le 3 cose da fare prima di liquidare l'IVA periodica

**1**

Prima di liquidare l'IVA periodica è necessario **accedere alla propria area riservata** presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate per **verificare l'eventuale presenza di fatture non recapitate**

**2**

Per le fatture non recapitate e scaricate dal sito dell'Agenzia si dovrà **prendere nota della data di presa visione** ai fini della decorrenza della detraibilità dell'IVA

**3**

**Annotare** tutte le fatture pervenute entro il giorno 15 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento della liquidazione periodica, (con la sola eccezione delle operazioni effettuate nell'anno precedente)

**- Attenzione!! la sola ricezione della fattura non legittima la detrazione dell'IVA -**

**Attenzione!!** La copia informatica o analogica della fattura elettronica, ricevuta direttamente dal fornitore per informare il committente/cessionario che la fattura è disponibile nell'area riservata, non rappresenta un documento valido ai fini Iva



# FE ricevuta per errore o per operazioni inesistenti

Qualora il soggetto emittente indicasse (per errore) un **codice destinatario relativo ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario** la fattura sarà consegnata a quest'ultimo.

Qualora il soggetto emittente indicasse una **partita IVA diversa da quella dell'effettivo cessionario/committente** la fattura sarà consegnata/messa a disposizione del titolare della partita IVA indicata (**fattura per operazione soggettivamente inesistente**)

## Cosa fare?

Non contabilizzare la fattura ricevuta per errore

Comunicare al mittente l'errore con mezzi esterni allo SDI (PEC, RACC, o altro)

Chiedere l'immediata emissione di nota di accredito a storno totale dell'operazione (che, al pari della prima fattura ricevuta non andrà contabilizzata)

In caso di operazioni inesistenti, valutare se procedere ad una segnalazione alla GdF o all'AdE competente

## ATTENZIONE

Occorre prestare la massima attenzione ai processi automatici di contabilizzazione

## Rifiuto delle FE B2B

A differenza di quanto accade per le fatture verso la PA,  
il cessionario/committente

**NON può rifiutare la fattura elettronica (B2B) utilizzando direttamente  
il canale del Sdi**

**E' necessario rifiutare/contestare la fattura per canali diversi  
(via email, Pec, raccomandata, RR o altro).**


# Autofattura per regolarizzazione

(provvedimento 89757 30.4.2018 - § 6.4)

Il provvedimento 89757/2018 prevede la trasmissione allo SdI dell'autofattura elettronica nei casi in cui è necessaria la **procedura di regolarizzazione** di cui **all'articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/97**, per:

- **mancata ricezione** della fattura (lett. a)
- o per ricezione di **fattura irregolare** (lett. b)

In queste ipotesi, **L'AUTOFATTURA ELETTRONICA È EMESSA INDICANDO:**

- nella sezione «DatiGeneraliDocumento» campo «*Tipo Documento*» **codice TD20** 
- e nelle sezioni anagrafiche:
- del cedente/prestatore.....: **i dati del fornitore**
  - e del cessionario/committente.....: **i propri dati**

**Pagamento dell'IVA esposta nell'autofattura**, mediante modello F24, sezione Erario, codice tributo 9399  
"Regolarizzazione operazioni soggette ad iva in caso di mancata o irregolare fatturazione"

Questa procedura sostituisce l'obbligo di presentare il documento alle Entrate, visto che l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell'operazione grazie allo SdI.

**In caso di mancata regolarizzazione il cessionario o committente è passibile di sanzione amministrativa, nella misura del cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 258.**

# I casi di Autofattura (elettronica)


<b>1</b>	<b>Autoconsumo</b> (cedente P.IVA – cessionario CF) – registrata solo su Reg. vendite	Art. 2 del D.P.R. 633/1972
<b>2</b>	<b>Cessioni gratuite di beni (omaggi)</b> (cedente e cessionario – stessi dati) - registrata solo su Reg. vendite	Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
<b>3</b>	<b>Splafonamento</b> (circolare n. 50/2002, ris. n. 16/2017) (si annota nel solo registro acquisti e si versa l'imposta e gli interessi)	Circolare n. 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E
<b>4</b>	<b>Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero</b> (Cedente dati dell'agricoltore, Cessionario dati acquirente) Soggetto Emittente con il valore "CC"	Art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972
<b>5</b>	<b>Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE)</b> (si annota nel solo registro acquisti) (dati dell'operatore residente che ha effettuato l'estrazione nelle 2 sezioni cedente e cessionario)	Art. 50-bis, del D.L. n. 331/1993



L'autofattura **segue la normale numerazione delle fatture emesse**  
Il tipo documento sarà **TD01** (fattura "ordinaria")

# Il problema del *reverse charge*

(Art. 17, co. 5, DPR 633/72 – FAQ n. 36 del 27.11.2018)



# Il problema del *reverse charge*

(Art. 17, co. 5, DPR 633/72)

**Reverse charge  
(inversione  
contabile Art. 17,  
co. 5, DPR 633/72)**

**Codice Natura «N6»**

## **Circolare n. 37/E del 29.12.2006**

L'applicazione del meccanismo del **reverse charge** comporta che **i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d'imposta**, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del DPR n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile (cod. Natura «N6»); **il committente, a sua volta, integra la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi**, di cui agli articoli 23 o 24, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; **lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.**

## **Circolare n. 45/E del 19.10.2005 - § 2.7.2**

**Posto che la fattura ricevuta non può essere in alcun modo modificata, l'acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura estera** (cfr circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E). **Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.**



## **Circolare n. 13/E del 2.7.2018 - § 3.1**

... con specifico riferimento all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, **vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa** (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) **possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza** (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, **ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.**